Conto corrente con la posta Anno 88° — Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 12 giugno 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 Semestre L. 900 Trimestrale L. 500 (oltre L. 12 per tassa di bollo) Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.
AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (oltre L. 16 per tassa di bollo) Semestrale L. 1500 (oltre L. 12 per tassa di bollo) Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 (oltre L. 12 per tassa di bollo) Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Accettazione di dimissioni presentate dal Gabinetto presieduto dall'on. dott. Alcide De Gasperi e nomina del nuovo Gabinetto presieduto dall'on. dott. Alcide De Gasperi - Costituzione e ricostituzione di Ministeri.

Il Capo provvisorio dello Stato, con decreti in data 31 maggio 1947, ha accettato le dimissioni che gli sono state presentate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, on. dott. Alcide De Gasperi, anche a nome dei suoi colleghi Ministri Segretari di Stato ed ha, altresì, accettato le dimissioni dalla carica rassegnate dai Sottosegretari di Stato.

Con altro decreto in pari data, il Capo provvisorio dello Stato ha incaricato l'on. dott. Alcide De Gasperi di comporre il nuovo Ministero.

In relazione a tale incarico, con decreti del 31 maggio 1947, il Capo provvisorio dello Stato ha nominato l'on. dott. Alcide De Gasperi, deputato all'Assemblea Costituente, Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro ad interim per l'Africa Italiana, e, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha nominato Ministri Segretari di Stato per:

le Finanze ed il Tesoro, con le funzioni di Vice presidente del Consiglio dei Ministri: l'on. prof. Luigi Einaudi, deputato all'Assemblea Costituente;

gli Affari esteri: l'on. dott. Carlo Sforza, deputato all'Assemblea Costituente;

l'Interno: l'on. avv. Mario Scelba, deputato all'Assemblea Costituente;

la Grazia e Giustizia: l'on. prof. avv. Giuseppe Grassi, deputato all'Assemblea Costituente;

la Difesa: l'on. prof. dott. Mario Cingolani, deputato all'Assemblea Costituente;

la Pubblica istruzione: l'on. prof. Guido Gonella, deputato all'Assemblea Costituente;

i Lavori pubblici: l'on. avv. Umberto Tupini, deputato all'Assemblea Costituente;

l'Agricoltura e le Foreste: l'on. prof. Antonio Segni, deputato all'Assemblea Costituente;

i Trasporti: il dott. ing. prof. Guido Corbellini;

le Poste e le Telecomunicazioni: l'on. avv. Umberto Merlin, deputato all'Assemblea Costituente;

l'Industria ed il Commercio: l'on. prof. Giuseppe Togni, deputato all'Assemblea Costituente;

il Lavoro e la Previdenza sociale: l'on. prof. Amintore Fanfani, deputato all'Assemblea Costituente;

il Commercio con l'estero: il dott. Cesare Merzagora;

la Marina mercantile: l'on. avv. Paolo Cappa, deputato all'Assemblea Costituente.

Con altro decreto in data 31 maggio 1947, il Capo provvisorio dello Stato ha incaricato di reggere per interim il Ministero del commercio con l'estero l'on. prof. Giuseppe Togni, Ministro per l'industria ed il commercio, durante la temporanea assenza del dottor Cesare Merzagora.

Con decreto, poi, del Capo provvisorio dello Stato, in data 4 giugno 1947, sono stati ricostituiti il Ministero delle finanze ed il Ministero del tesoro e con decreto legislativo in data 4 giugno 1947, si è provveduto alla istituzione del Ministero del bilancio e ne sono state determinate le attribuzioni.

Conseguentemente il Capo provvisorio dello Stato, con decreto 6 giugno 1947 ha, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nominato il Vice presidente del Consiglio dei Ministri, on. prof. Luigi Einaudi, Ministro Segretario di Stato per il bilancio; l'on. prof. dott. Giuseppe Pella Ministro Segretario di Stato per le finanze ed il prof. Gustavo Del Vecchio Ministro Segretario di Stato per il tesoro.

Con decreti in data 4 giugno 1947, sentito il Consiglio dei Ministri, sono stati nominati Sottosegretari di Stato:

per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio stesso: l'onorevole dott. Giulio Andreotti, deputato all'Assemblea Costituente;

per la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Assistenza ai reduci e partigiani): il prof. Edoardo Angelo Martino;

per gli Affari esteri: l'on. avv. Giuseppe Brusasca, deputato all'Assemblea Costituente;

per l'Interno: l'on. avv. Achille Marazza, deputato all'Assemblea Costituente;

per il Tesoro: l'on. avv. Raffaele Pio Petrilli, deputato all'Assemblea Costituente;

per i Trasporti: l'on. prof. avv. Angelo Raffaele Iervolino, deputato all'Assemblea Costituente.

Con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 4 giugno 1947, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il dott. prof. Vittorio Ronchi è stato nominato Alto Commissario per l'alimentazione, in sostituzione dell'on. Giulio Cerreti.

(2610)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 804.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento e Rosario, in Cerasolo di Coriano (Forlì).

N. 804. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento e Rosario, in Cerasolo di Coriano (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 805.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma Assunta, in Mercogliano (Avellino).

N. 805. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma Assunta, in Mercogliano (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 806.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento e Rosario, in Monacilioni (Campobasso).

N. 806. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento e Rosario, in Monacilioni (Campobasso).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 807.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, in Pernosano frazione del comune di Pago del Vallo di Lauro (Avellino).

N. 807. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, in Pernosano frazione del comune di Pago del Vallo di Lauro (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1947, n. 808.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi « Francesco Cavazza » di Bologna ad accettare una donazione.

N. 808. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto dei ciechi « Francesco Cavazza » di Bologna viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 1000 consistente in due certificati di Rendita 5 % di L. 500, disposta in suo favore dalla signora Maria Bandiera ved. Sarti.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1946, n. 809.

Autorizzazione all'Istituto dei sordomuti di Palermo ad accettare una eredità.

N. 809. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto dei sordomuti di Palermo viene autorizzato ad accettare l'eredità di L. 255.000 disposta in suo favore dal defunto dott. Enrico Costantini con atto pubblico in data 23 dicembre 1941.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1947

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 marzo 1947, n. 427.

Aumento dei limiti di spesa o di importo previsti da leggi e regolamenti speciali concernenti l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, che approva il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, che approva il regolamento generale dei servizi postali (parte 2ª);

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che approva l'ordinamento dell'Amministrazione postale telegrafica e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 2 luglio 1925, n. 1196, sulle attribuzioni del direttore generale delle poste e dei telegrafi, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visti i decreti legislativi 16 marzo 1946, n. 98 e 19 giugno 1946, n. 1;

Sentito il Consiglio di Stato in adunanza generale e la Corte dei conti in sezioni riunite;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Ai sottoindicati articoli del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 19. — L'importo massimo dei servizi in economia che possono essere autorizzati dal direttore generale è elevato da L. 30.000 a L. 500.000.

Art. 98, ultimo comma. — Il limite d'importo dei decreti di approvazione che il Sottosegretario può firmare su delega del Ministro, è elevato da L. 250.000 a L. 1.000.000 per i contratti ad asta pubblica o a licitazione privata; e da L. 100.000 a L. 500.000 per i contratti a trattativa privata.

Art. 99. — I limiti di importo indicati nei commi *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *h*), sono modificati come segue:

a) l'approvazione dei contratti ad asta pubblica o a licitazione privata fino a L. 1.000.000 e relative variazioni;

b) l'approvazione dei contratti a trattativa privata fino a L. 500.000 e relative variazioni;

c) l'approvazione delle spese in economia fino a L. 500.000;

d) l'autorizzazione di liti attive fino a L. 200.000;

e) l'autorizzazione di transazioni di vertenze fino a L. 80.000;

h) l'approvazione dei progetti di lavori ed approvvigionamenti fino al limite di L. 500.000.

Art. 146. — Il terzo alinea è modificato come segue:

« Gli uffici locali di cassa, gli uffici di cassa delle Direzioni prive di reparto di ragioneria, gli uffici principali vaglia e risparmi dei capoluoghi di provincia, nonchè le ricevitorie succursali ivi situate le quali abbiano un movimento di fondi non inferiore in media ai 3 milioni mensili, sono tenuti a compilare giornalmente il conto generale di cassa ».

Art. 157. — Il testo dell'articolo è modificato come segue:

« Gli uffici, le ricevitorie e le agenzie debbono effettuare il versamento dei fondi disponibili nei giorni 5, 10, 15, 20, 25 ed ultimo del mese, con le limitazioni di che appresso:

a) se sono autorizzati ad avere un fondo di riserva possono trattenere, oltre a questo, una somma non eccedente L. 300;

b) se non sono autorizzati ad avere un fondo di riserva possono trattenere, normalmente, una somma non eccedente L. 600.

Debbono altresì eseguire versamenti straordinari nei giorni intermedi della cinquina, quando i fondi disponibili superino il limite stabilito dalla Direzione.

Gli uffici principali e le ricevitorie succursali in sede di Direzione e gli uffici speciali dei vaglia e risparmi eseguono seralmente il versamento con le limitazioni di cui sopra, tenendo presente che, nel caso di cui alla lettera *b*), possono trattenere, se non sia diversamente disposto dalla Direzione, una somma anche superiore a L. 600 ma non eccedente L. 3000. Debbono, peraltro, eseguire uno o più versamenti durante la giornata, quando i fondi giacenti superino le necessità immediate e giustificabili di servizio, secondo le norme impartite dalla propria Direzione.

Gli uffici locali di cassa, oltre ad effettuare ogni sera il versamento dei titoli estinti per intero, debbono versare al cassiere provinciale tutte le somme giacenti, i valori ed i titoli di spesa anche parzialmente pagati.

Tutti gli uffici, ricevitorie e agenzie, debbono formare e spedire i pieghi contenenti i versamenti, seguendo le particolari norme e cautele stabilite dalle istruzioni. Negli uffici dove esiste il controllore, questi deve assistere il titolare nelle operazioni di formazione, chiusura e spedizione di detti pieghi; negli altri uffici il titolare deve, per le stesse operazioni, essere assistito da un supplente.

Qualora, per qualsiasi causa, un versamento non risulti giunto a destinazione, l'ufficio, la ricevitoria o l'agenzia che lo aveva spedito, deve dedurne l'importo dal totale dei versamenti nel quale lo aveva compreso ».

Art. 159. — Il testo dell'articolo è modificato come segue:

« I titolari degli uffici telegrafici principali fuori del capoluogo di provincia, eseguono il versamento al cassiere provinciale quando i proventi incassati raggiungono le L. 2000 e in ogni caso alla fine del mese.

I titolari degli uffici telegrafici principali dei capoluoghi di provincia debbono versare ogni giorno, prima della chiusura della Cassa provinciale, tutti i fondi disponibili. Ove però gli incassi giornalieri superino in media le L. 3000 debbono effettuare un versamento nelle prime ore del mattino, comprendendovi i fondi introitati dal pomeriggio del giorno precedente, e, prima della chiusura della cassa, debbono versare tutti i fondi introitati.

Per gli uffici di maggiore importanza, le Direzioni provinciali, ove lo ritengano opportuno, potranno disporre che siano eseguiti più versamenti durante la giornata, fissando il limite dei fondi oltre il quale i versamenti stessi debbono essere effettuati ».

Art. 160. — L'ultimo alinea è così modificato:

« Il versamento è obbligatorio quando sia raggiunta la somma di L. 1000 e, in ogni caso, a fine di mese, qualunque sia la somma ».

Art. 2.

I limiti di somma di L. 2000 e di L. 200, indicati nel primo e nel secondo alinea dell'art. 21 del regolamento generale dei servizi postali (parte 2ª) approvato col regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, sono rispettivamente elevati a L. 10.000 e a L. 2000.

Art. 3.

I numeri 9 e 16 dell'art. 7 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, modificato col decreto legislativo luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 130, sono sostituiti con i seguenti:

« n. 9) transazioni di vertenze, quando ciò cui l'Amministrazione rinuncia o che abbandona superi il valore di L. 80.000, e condono di multe;

« n. 16) autorizzazioni di lavori e di approvvigionamenti quando l'importo presunto superi la somma di L. 500.000 ».

Art. 4.

Le disposizioni di cui alle lettere *f*) ed *i*) dell'articolo unico del regio decreto 2 luglio 1925, n. 1196, modificato col decreto luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 280, sono sostituite con le seguenti:

« *f*) autorizzare transazioni di vertenze quando ciò cui l'Amministrazione rinuncia o che abbandona non superi il valore di L. 80.000;

« *i*) approvare i progetti di lavori e di approvvigionamenti quando l'importo non superi le L. 500.000 ».

Art. 5.

Il limite di somma delle richieste di carte valori da parte delle ricevitorie succursali e delle agenzie esistenti nei capoluoghi di provincia, di cui all'art. 82 del regolamento di contabilità per le poste e i telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, è temporaneamente elevato al quadruplo della cauzione prestata dagli uffici stessi, sino a quando non sarà provveduto ad adeguare l'importo delle cauzioni all'aumentato volume delle operazioni a danaro compiute da ciascun ufficio.

Art. 6.

Gli aumenti dei limiti di somma di cui ai primi quattro articoli del presente decreto hanno vigore fino al 30 giugno 1947.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CACCIATORE — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 18. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 aprile 1947, n. 428.

Nuove norme in materia di vigilanza e controllo sulle radiodiffusioni circolari.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2526;

Visto il regio decreto 3 agosto 1928, n. 2295;

Visto l'art. 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1352;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 del regio decreto-legge 22 aprile 1937, n. 571, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1180;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 457;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze ed il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

TITOLO I

Art. 1.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni esercita la vigilanza sugli impianti e sui servizi tecnici delle radiodiffusioni circolari, controllando che l'ente concessionario mantenga sempre le stazioni in piena efficienza ed introduca i perfezionamenti consentiti dai progressi della tecnica.

I progetti di nuove stazioni trasmittenti o ripetitrici per il servizio di radiodiffusioni circolari o di modifiche di impianti già esistenti devono essere preventivamente autorizzati dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni che, presi opportuni accordi con i Ministeri militari, emette il suo giudizio entro trenta giorni dalla data di presentazione dei progetti.

Il collaudo delle stazioni, di cui al comma precedente, è eseguito dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a mezzo di apposite Commissioni; l'approvazione dei progetti e il collaudo degli impianti non implicano alcuna responsabilità da parte dello Stato.

Qualora gli impianti diano luogo a interferenze pregiudizievoli agli altri servizi radioelettrici pubblici o militari, l'ente concessionario deve, nei casi di assoluta indispensabilità, attuare i provvedimenti che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ritenga necessari per la rimozione delle suddette interferenze.

Art. 2.

Nelle sedi delle singole stazioni radiotrasmittenti circolari sono costituite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, Commissioni aventi il compito della vigilanza tecnica sugli impianti e sui servizi delle radiodiffusioni circolari, con facoltà di proporre al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le modifiche e i miglioramenti da apportarsi e della sorveglianza sulla esecuzione del piano trimestrale dei programmi approvati a norma del successivo art. 8.

Le Commissioni sono composte da un funzionario tecnico governativo, che ne è il presidente, designato dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni; da un competente di arte designato dal sindaco della città in cui la Commissione risiede; e da un utente designato dalle associazioni dei radioutenti e, in mancanza, dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

I membri delle Commissioni durano in carica due anni, e possono essere riconfermati.

Art. 3.

L'ente concessionario deve trasmettere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni il proprio bilancio annuale entro un mese dall'approvazione di esso.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può fare eseguire verifiche sul funzionamento contabile dell'ente concessionario al fine dell'accertamento dei canoni che l'ente deve corrispondere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sui suoi introiti.

Art. 4.

Il Ministero delle finanze e tesoro può eseguire verifiche sul funzionamento contabile dell'ente concessionario.

Art. 5.

Lo statuto dell'ente concessionario e le sue variazioni devono essere approvati dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 11.

Art. 6.

La nomina del presidente dell'ente concessionario e quella eventuale del consigliere delegato, deve essere approvata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri.

L'approvazione delle suddette nomine non implica alcuna responsabilità da parte dello Stato in relazione all'andamento dell'azienda.

Art. 7.

All'ente concessionario è vietato di prendere accordi con Stati, enti e cittadini esteri su questioni interessanti il servizio delle radiodiffusioni, senza la preventiva autorizzazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, il quale sentirà, secondo i casi, il Ministro per gli affari esteri, i Ministeri militari e gli altri enti eventualmente interessati.

TITOLO II

Art. 8.

E' istituito presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un Comitato per la determinazione delle direttive di massima culturali, artistiche, educative, ecc., dei programmi di radiodiffusione circolari e per la vigilanza sulla loro attuazione.

L'ente concessionario predispone ogni trimestre, tenendo conto delle esigenze di ordine generale e locale il piano di massima dei programmi da svolgersi durante il trimestre successivo e i relativi orari, chiedendo su ciò l'approvazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, il quale decide su parere del Comitato di cui al comma precedente.

Il Comitato controlla la propaganda svolta dall'ente concessionario per lo sviluppo delle radiodiffusioni.

Art. 9.

Il Comitato di cui all'articolo precedente sarà costituito:

da un presidente nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto coi Ministri per la pubblica istruzione e per le poste e le telecomunicazioni;

da un funzionario dell'Ispettorato generale del traffico telegrafico e radiotelegrafico presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

da un membro designato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

da tre scrittori, designati, uno dall'Accademia dei Lincei, e due dalle organizzazioni nazionali di categoria;

da tre musicisti (uno per la musica sinfonica, uno per la musica operistica e uno per la musica leggera), designati dalle organizzazioni nazionali di categoria;

da due autori drammatici, designati, uno dall'Accademia dei Lincei e uno dalle organizzazioni nazionali di categoria;

da un rappresentante della Società italiana degli autori ed editori;

da un esperto di problemi economico-sociali, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per l'industria e commercio;

da un rappresentante dei maestri e degli insegnanti delle scuole secondarie, designato dalle organizzazioni di categoria;

da un esperto dei problemi turistici, designato dall'Ente nazionale del turismo;

da tre privati utenti, designati dalle relative associazioni ed in mancanza dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Funge da segretario un funzionario dell'Ispettorato generale del traffico telegrafico e radiotelegrafico presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Alle riunioni del Comitato partecipa, senza diritto a voto, il presidente o direttore generale dell'ente concessionario.

Art. 10.

I membri del Comitato durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Il Comitato si riunisce normalmente ogni tre mesi, ma può essere convocato straordinariamente dal presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno la metà più uno dei membri.

TITOLO III

Art. 11.

E' istituita una Commissione di parlamentari avente il compito dell'alta vigilanza per assicurare l'indipendenza politica e l'obbiettività informativa delle radiodiffusioni.

Art. 12.

La Commissione di cui all'articolo precedente, è composta di 17 membri, designati dal Presidente della Camera dei deputati tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari.

Art. 13.

La Commissione parlamentare trasmette le sue deliberazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che deve impartire al presidente dell'ente concessionario le disposizioni necessarie per curarne la esecuzione e deve informarne il Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 14.

Norme interne per il funzionamento della Commissione parlamentare possono essere emanate con provvedimento del Presidente della Camera dei deputati.

Art. 15.

Fino alla elezione della Camera dei deputati, le disposizioni degli articoli precedenti si riferiscono all'Assemblea Costituente.

Art. 16.

Per la trasmissione di informazioni di carattere politico-militare o di notizie attuali di carattere finanziario, o economico, capaci di pregiudicare rapporti internazionali, il credito dello Stato o interessi di carattere generale, l'ente concessionario può preventivamente interpellare la Presidenza del Consiglio dei Ministri e in tal caso deve osservarne le istruzioni.

TITOLO IV

Art. 17.

Nei casi di inadempienza da parte dell'ente concessionario degli obblighi da esso assunti o di inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, nonchè nei casi di arbitraria sospensione del servizio o di gravi e continuative irregolarità accertate e debitamente contestate, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni può applicare all'ente una penale da un minimo di L. 200.000 ad un massimo di L. 500.000.

Qualora l'ente concessionario sia recidivo in gravi inadempienze, può essere disposta la revoca della concessione, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 11 se le inadempienze investono il lato politico delle radiodiffusioni, o, del Comitato di cui all'art. 8, se le inadempienze investono il lato culturale, artistico, delle trasmissioni.

Art. 18.

E' abrogata ogni disposizione contraria alle norme contenute nel presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CACCIATORE — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 5. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 marzo 1947, n. 429.

Modificazioni alle lettere i) e l) dell'art. 28 del regolamento per l'esecuzione della legge 12 febbraio 1903, n. 50, approvato con regio decreto 11 aprile 1926, n. 736, relativo all'istituzione del Consorzio autonomo del porto di Genova.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 12 febbraio 1903, n. 50;
Visto il regio decreto 11 aprile 1926, n. 736;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per le finanze e il tesoro, per l'industria e commercio, e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nelle lettere *i*) ed *l*) dell'art. 28 del regolamento per l'esecuzione della legge 12 febbraio 1903, n. 50, approvato con regio decreto 11 aprile 1926, n. 736, sono sostituite dalle seguenti:

i) salvo quanto disposto nella alinea seguente, ordina, quando lo ravvisi opportuno per il migliore servizio del porto, la rimozione, da eseguirsi a cura degli aventi diritto o d'ufficio, di qualsiasi partita di merce, anche se appena sbarcata, facendola trasportare in magazzini dell'entroterra.

Le merci giunte in partite separate e segnalate all'Amministrazione del consorzio, saranno immagazzinate in attesa di imbarco o di rispedizione e potranno essere trasferite nell'entroterra solo se entro 15 giorni dall'arrivo non giunga un ordine di rispedizione.

Del trasferimento dovrà in ogni caso essere avvertito, con lettera raccomandata, chi può disporre della merce.

Le merci depositate in magazzini dell'entroterra in attesa delle disposizioni degli aventi diritto saranno considerate, agli effetti doganali, come giacenti nel porto.

La rimozione delle merci verrà eseguita a rischio del proprietario e con l'onere per gli stessi di tutte le spese inerenti alla giacenza, al trasporto, compreso il carico e lo scarico, al guardianaggio, all'assicurazione, all'eventuale ricondizionamento dei colli e ad ogni altra spesa ed onere relativi all'esercizio della facoltà di rimozione concessa al presidente;

l) dispone, occorrendo, l'espulsione di persone dal porto ed ordina la vendita delle merci giacenti nei magazzini e sulle aree portuali o nei magazzini dell'entroterra, quando la loro giacenza superi tre mesi dallo sbarco ed anche prima quando si abbia ragione di ritenere che le spese maturate su di esse superino il loro valore ovvero si tratti di merci facili a deperire o ad essere danneggiate.

La vendita verrà effettuata nell'interesse di chi spetta con le modalità fissate nell'art. 1515 del Codice civile, salvo per le merci acquistate all'estero l'autorizzazione del Ministero dell'industria e commercio. Resta impregiudicata l'osservanza delle norme in vigore concernenti i poteri del Ministero del commercio con l'estero in materia di introduzione nel territorio doganale dello Stato delle merci estere nonchè l'osservanza delle leggi doganali per le merci vincolate a dogana.

Il ricavato della vendita, dedotte le spese e competenze dovute al Consorzio, sarà tenuto a disposizione degli aventi diritto, ai quali se ne darà, se possibile, avviso con lettera raccomandata, e, quando costoro non lo ritirino nel termine di un anno, andrà a profitto dell'Istituto di previdenza per i lavoratori del porto.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano alle merci importate in esecuzione dei piani di assistenza e soccorso dell'U.N.R.R.A. o importate dallo Stato ed affidate ad organizzazioni che le gestiscono per suo conto e nel suo interesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — ALDISIO — CAMPILLI — MORANDI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 6. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 aprile 1947, n. 430.

Modificazione del riparto dei posti di professore di ruolo delle Facoltà di scienze politiche e di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Veduto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduta la tabella *D* allegata al testo unico sopra citato e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di modificare per esigenze didattiche il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati alle Facoltà di scienze politiche e di medicina e chirurgia dell'Università di Roma;

Veduto il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nella seduta del 21 febbraio 1947;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° aprile 1947, uno dei posti di professore di ruolo della Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma è trasferito alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università medesima, intendendosi in conseguenza modificati i rispettivi organici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1947

DE NICOLA

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 7. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 marzo 1947.

Proroga, sino al 1° luglio 1947, delle facoltà consentite dall'art. 33 del regolamento sull'istruzione superiore tecnica degli ufficiali della marina militare.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regolamento sull'istruzione superiore tecnica degli ufficiali della marina militare, approvato con regio decreto 22 giugno 1939, e sue successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

La facoltà di cui all'art. 33 del regolamento sull'istruzione superiore tecnica degli ufficiali della marina militare, approvato con regio decreto 22 giugno 1939, prorogato con i regi decreti 6 luglio 1940, 29 agosto 1941, 11 gennaio 1943 e 26 aprile 1945, possono essere ulteriormente esercitate sino al 1° luglio 1947 a favore di quegli ufficiali che non abbiano più la possibilità di seguire i corsi ed i tirocini prescritti dal regolamento stesso, oppure, che per motivi di servizio non abbiano potuto ottenere di seguire i corsi ed i tirocini medesimi.

Per l'esercizio delle facoltà di cui al precedente comma sono introdotte nel predetto art. 33 le seguenti varianti:

1) Il primo alinea del paragrafo 1° è così modificato:

« Possono conseguire a domanda o d'ufficio il brevetto D.T. i tenenti di vascello appartenenti ai corsi usciti dall'Accademia navale anteriormente al 30 giugno 1942, i quali, entro il 1° luglio 1946, si trovino in una delle seguenti condizioni: ».

2) Il primo ed il secondo comma del paragrafo 2° sono modificati come segue:

« Possono conseguire il brevetto T. i tenenti di vascello i quali abbiano disimpegnato lodevolmente.... (il resto identico) ».

« Possono inoltre ottenere la caratteristica t., previo breve tirocinio regolato da norme emanate dal Ministero, i tenenti di vascello i quali non abbiano.... (il resto identico) ».

3) Il paragrafo 3° è modificato come segue:

« Possono conseguire d'ufficio il brevetto D.T.S. gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore brevettati D.T. i quali al 1° luglio 1946 abbiano disimpegnato.... (il resto identico) ».

4) Il primo comma e il secondo comma del paragrafo 7° sono modificati rispettivamente come segue

« Possono conseguire d'ufficio il brevetto E.C.S. gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore in possesso del brevetto E.C. i quali abbiano compiuto o compiono lodevolmente entro il 1° luglio 1946 un periodo di 18 mesi di servizio..... (il resto identico) ».

« Possono pure conseguire d'ufficio il brevetto E.O.S. gli ufficiali del Corpo delle armi navali i quali abbiano compiuto o compiono lodevolmente entro il 1° luglio 1946 un periodo di 18 mesi di servizio..... (il resto identico) ».

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1947

DE NICOLA

GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1947
Registro Marina n. 10, foglio n. 80.

(2542)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 marzo 1947.

Nomina del commissario e del vice commissario per l'amministrazione dell'Ente Zolfi Italiani.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 11 dicembre 1933, numero 1699, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 307, che istituisce l'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano, in Roma;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1934, n. 18, contenente norme per l'esecuzione e l'integrazione del regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699;

Vista la legge 2 aprile 1940, n. 287, con la quale l'Ufficio predetto è prorogato fino a tempo indeterminato, ed assume la denominazione di Ente Zolfi Italiani;

Considerato che, in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 5, col 31 marzo 1947 viene a cessare la gestione straordinaria del commissario e del vice commissario governativo, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 1946;

Considerato che è in corso il procedimento per la ricostituzione degli organi di normale amministrazione;

Considerato che per intanto occorre assicurare all'Ente Zolfi Italiani la continuità della propria amministrazione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto col Ministro per le finanze e il tesoro;

Decreta:

Il dott. Giovambattista Occato ed il dott. Giovanni Girardi sono nominati rispettivamente commissario e vice commissario per l'amministrazione dell'Ente Zolfi Italiani, con sede in Roma, con i poteri di cui all'articolo 21 del regio decreto 3 gennaio 1934, n. 18.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1947

DE NICOLA

MORANDI — CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1947
Registro Industria e commercio n. 9, foglio n. 184.

(2565)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 aprile 1947.

Composizione, per l'anno 1947, del Collegio arbitrale di secondo grado, con sede in Reggio Calabria, per le controversie relative agli immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 494 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione del Collegio speciale di secondo grado, con sede in Reggio Calabria, per la decisione delle controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

L'ingegnere architetto Ghersi Aurelio, ingegnere capo del Genio civile di Messina, è confermato, per l'anno 1947, membro effettivo del Collegio speciale di secondo grado in Reggio Calabria.

L'ingegnere Abati Marescotti Pietro, dirigente l'ufficio del Genio civile di Catanzaro, è nominato per l'anno 1947, membro supplente di detto Collegio in sostituzione dell'ingegnere Chisini Giuseppe.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1947

DE NICOLA

SERENI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1947
Registro Lavori pubblici n. 10, foglio n. 50.

(2588)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 giugno 1947.

Nomina del dott. Paride Formentini a vice direttore generale della Banca d'Italia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico di legge approvato con il regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, ed il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, che approva lo statuto della Banca d'Italia;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 1;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il dottor Paride Formentini è nominato vice direttore generale della Banca d'Italia.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1947
Registro Presidenza n. 7, foglio n. 370. — FERRARI

(2624)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1947.

Approvazione del bilancio dell'esercizio 1946 del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 166, recante disposizioni circa l'approvazione dei rendiconti annuali del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale;

Vista la relazione del direttore generale e del Comitato direttivo del Banco di Sicilia sul bilancio relativo all'esercizio 1946, sia dell'azienda bancaria che delle annesse sezioni e deliberate dal Comitato direttivo con i poteri del Consiglio di amministrazione nella seduta del 5 maggio 1947;

Vista la relazione dell'Ufficio di vigilanza governativa;

Decreta:

Articolo unico.

E' ad ogni effetto approvato e reso esecutivo il bilancio del Banco di Sicilia per l'esercizio 1946, comprendente il bilancio dell'azienda bancaria propriamente detta e quelli delle annesse sezioni di credito agrario, di credito minerario, di credito fondiario e di credito industriale, bilancio che si è chiuso con le seguenti risultanze complessive:

attività	L.	61.404.624.722,27
patrimonio e passività . .	»	61.374.509.613,99
utile netto	L.	30.115.108,28

e ciò in corrispondenza ai risultati del conto economico che ha registrato i seguenti dati:

rendite e profitti	L.	1.818.238.949,24
spese e perdite	»	1.788.123.840,96
utile netto	L.	30.115.108,28

somma da ripartirsi, giusta le disposizioni statutarie, per la parte riferentesi all'Azienda bancaria, come segue:

cinque decimi alla massa di rispetto ed ai fondi speciali di riserva;

due decimi a scopi di beneficenza assistenziali e culturali e

tre decimi ad incremento del fondo pensioni e per opere di previdenza, assistenza e premi di rendimento al personale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(2511)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1947.

Agevolazioni valutarie a favore di armatori e noleggiatori italiani.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 29 settembre 1931, n. 1207, che dà facoltà al Ministro per le finanze di emanare norme per la disciplina del commercio estero;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 maggio 1934, n. 124, che reca norme per le operazioni in cambi e divise;

Vista la legge 9 gennaio 1936, n. 103, recante provvedimenti concernenti la cessione delle divise;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, che reca disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, concernente la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero scambi e valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, e relative modifiche, concernenti le nuove norme sulla cessione delle valute estere allo Stato;

Visto il decreto Ministeriale 20 agosto 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 agosto 1946, n. 196, riguardante agevolazioni valutarie ad armatori e noleggiatori italiani di navi mercantili, circa la cessione della valuta proveniente da noli ricavati dall'esercizio della navigazione;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 novembre 1946, numero 268, concernente le attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio estero;

Decreta:

Le agevolazioni valutarie a favore degli armatori e dei noleggiatori italiani di navi mercantili, previste dal decreto Ministeriale 20 agosto 1946, sono estese ai pagamenti all'estero per acquisto di materiali necessari alla costruzione di navi mercantili nazionali nei cantieri italiani.

L'importazione dei materiali è soggetta alla preventiva autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero, sentito il parere dei Ministeri della marina mercantile e dell'industria e commercio.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1947

Il Ministro per il commercio con l'estero
VANONI

Il Ministro per l'industria e commercio
MORANDI

Il Ministro per la marina mercantile
ALDISIO

(2536)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1947.

Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 1° luglio 1922, n. 919, che istituisce l'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano »;

Visto l'art. 15 dello statuto dell'Ente precitato, approvato in sede di modifica con regio decreto 11 maggio 1940, n. 208;

Visto il decreto Ministeriale in data 31 maggio 1946, con cui viene nominato, per il triennio 1946-1949, il Collegio dei revisori dei conti del suddetto Ente;

Ritenuta la necessità di sostituire, in seno al suddetto Collegio, il rappresentante del Ministero dell'industria e commercio — dott. Ruggero Fiorentini — già collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Amedeo Cossio — capo divisione del Ministero — è nominato, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio, membro del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano ».

Il predetto dott. Amedeo Cossio dura in carica, assieme agli altri membri, fino al 30 giugno 1949.

Roma, addì 23 maggio 1947

Il Ministro: MORANDI

(2543)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1947.

Sottoposizione a sindacato della Società di fatto « Bernucci e Violi », con sede in Carrara, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Bernucci e Violi » (industria e commercio abrasivi, lavorazione marmi, ecc.), con sede in Carrara, via Cavour n. 19, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

La Società di fatto « Bernucci e Violi », con sede in Carrara, è sottoposta a sindacato, ed è nominato sindacatore il dott. Lorenzo Balloni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(2534)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1947.

Apertura di una dipendenza in Bagnolo Piemonte (Cuneo) della Banca di Cavour, con sede in Cavour (Torino).

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni a facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca di Cavour - Abate Daga dott. Maurizio, Martina rag. geom. Mario, società in nome collettivo con sede in Cavour (Torino);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca di Cavour - Abate Daga dott. Maurizio, Martina rag. geom. Mario, società in nome collettivo con sede in Cavour (Torino), è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Bagnolo Piemonte, provincia di Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2547)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1947.

Deroghe alle norme sulle segnalazioni ottiche e sulle targhe di riconoscimento degli autoveicoli residuati di guerra.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Viste le norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 331;

Di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Gli autoveicoli residuati di guerra, di provenienza estera, acquistati dalle Amministrazioni dello Stato, da enti o da cittadini italiani, sprovvisti tuttora delle targhe di riconoscimento prescritte, devono essere muniti delle targhe stesse non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

La targa posteriore può essere situata ad una altezza diversa da quella indicata al comma 4 dell'articolo 72 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, purchè in ogni caso l'orlo superiore della targa non risulti ad una altezza maggiore di un metro dal piano di appoggio delle ruote sul terreno.

Art. 2.

Gli autoveicoli di cui al precedente articolo devono essere muniti del fanale rosso posteriore e del dispositivo di illuminazione della targa di riconoscimento entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione devono accertare, in occasione della visita di revisione dell'anno 1947, che tutti gli autoveicoli siano muniti del dispositivo regolamentare di illuminazione della targa.

Art. 3.

E' consentito l'uso di proiettori che non corrispondano alle prescrizioni vigenti perchè costituiti con materiale diverso da quello prescritto (parabola zincata, in luogo di quella argentata; vetri lisci, in luogo di quelli scannellati), semprechè i proiettori stessi siano di costruzione nazionale e di tipo uguale a quelli omologati.

E', altresì, consentito, fino al 31 dicembre 1947, l'uso di proiettori di costruzione estera, ad unico filamento (proiettori di tipo Sealed-Beam e simili).

Entro il periodo di tempo stabilito al precedente comma, i fari collocati ad altezza superiore a metri 0,90 dal piano di appoggio delle ruote sul terreno, devono essere sistemati in modo da non superare l'altezza prescritta.

Art. 4.

E' consentita, fino al 31 dicembre 1947, la circolazione degli autoveicoli sprovvisti degli indicatori di direzione.

Trascorso tale termine, tutti gli autoveicoli debbono essere muniti dei prescritti indicatori di direzione che, in via transitoria e non oltre il termine indicato nell'art. 10 del presente decreto, possono essere costituiti da aste di legno — provviste di due catarifrangenti rossi su entrambe le facce — imperniate all'esterno dell'autoveicolo, comandate dal conducente mediante una cordicella, o altro pratico comando meccanico.

E' consentita la mancanza di ripetitori degli indicatori di direzione fino alla data del 31 dicembre 1947.

Art. 5.

E' consentita, fino al 31 dicembre 1947, la circolazione degli autotreni la cui motrice sia sprovvista del prescritto triangolo luminoso.

Trascorso tale termine, è obbligatorio l'impiego della segnalazione luminosa, di cui al precedente comma.

Il catarifrangente rosso, a tergo del rimorchio, può essere di forma non triangolare, semprechè abbia una superficie non inferiore a cinquanta centimetri quadrati.

Art. 6.

E' consentita la mancanza delle segnalazioni anteriori di ingombro. Ove le luci anteriori di posizione (fanali), incorporate o no nei proiettori, siano collocate a distanza maggiore di cm. 40 dai bordi laterali dell'autoveicolo, devonsi applicare due catarifrangenti bianchi situati a non più di cm. 15 dai bordi stessi.

E' consentita, altresì, la mancanza delle segnalazioni posteriori di ingombro, semprechè l'autoveicolo sia munito di due fanali rossi posteriori, oppure di due catarifrangenti rossi, collocati a non più di cm. 40 dai bordi laterali dell'autoveicolo.

Art. 7.

Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli autoveicoli devono essere muniti della segnalazione posteriore di rallentamento o di arresto.

E' consentito che la segnalazione posteriore di rallentamento o di arresto sia ottenuta mediante la intensificazione di uno almeno dei fanali rossi posteriori.

Art. 8.

Nella costruzione degli apparecchi di segnalazione visiva è consentito l'impiego di materiali plastici trasparenti, in luogo di vetro colorato in pasta, a condizione che i materiali stessi siano immediatamente sostituiti tutte le volte che se ne alteri la colorazione o si manifesti altro difetto.

E' vietato l'impiego di vetro dipinto in luogo di quello colorato in pasta.

E' consentito l'impiego di catarifrangenti sprovvisti di argentatura purchè efficienti.

Art. 9.

L'illuminazione dei treni automobili e degli autoveicoli in circolazione, sprovvisti di batterie ad accumulatori, qualora sia, in caso di sosta, obbligatoria a termini dell'art. 41 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, può essere ottenuta mediante un apposito fanale bianco anteriore ed uno rosso posteriore, collocati sul bordo sinistro esterno della sagoma a circa cm. 40 da terra.

I fanali rossi possono essere a sorgente luminosa autonoma (candele, petrolio, acetilene e simili).

Art. 10.

Salvo che sia diversamente stabilito nei singoli articoli, le disposizioni del presente decreto che recano deroghe alle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, cessano di avere applicazione col 31 dicembre 1948.

Art. 11.

I contravventori delle disposizioni del presente decreto sono soggetti alle sanzioni previste dalle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1947

Il Ministro per i trasporti
FERRARI

Il Ministro per i lavori pubblici
SERENI

(2574)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Clemente Carmelo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 155 decisioni N. 183/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 9 del mese di maggio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro, dott. Sciaudone Angelo, membro, con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal signor Clemente Carmelo fu Nicola, nato a Marineo (Palermo) l'11 gennaio 1904, residente in Milano, via Paolo Mascagni n. 1, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424 per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

. . ., e ciò consiglia l'accoglimento del ricorso sotto il profilo di non avere spiegato attività informativa politica nell'interesse del regime fascista.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Clemente Carmelo e ordina la cancellazione del suo nome dal l'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 9 maggio 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(2557)

Esito del ricorso presentato da Macchi Giacinto avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 160 decisioni N. 68/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 14 del mese di maggio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro, dott. Sciaudone Angelo, membro, con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal signor Macchi Giacinto fu Enrico e di Gagliardi Lina, nato a Milano il 1° gennaio 1899 e domiciliato in Gallarate, via Posporta n. 1, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

. . . non sospettò nemmeno di essere annoverato fra i confidenti dell'O.V.R.A., nè peraltro poteva esserlo . . .

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Macchi Giacinto e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 14 maggio 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(2558)

Esito del ricorso presentato da Perris Gennaro avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 163 decisioni N. 45/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 19 del mese di maggio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro, dott. Sciaudone Angelo, membro, con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal signor Perris Gennaro fu Vincenzo, nato a Napoli nel 1886, residente in Roma, via Bergamaschi n. 56, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Considerato che non può ritenersi provato che il Perris sia stato in effetti, assunto come informatore dell'O.V.R.A. . .

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Perris Gennaro e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 19 maggio 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(2559)

Esito del ricorso presentato da Gargano Fortunato avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 164 decisioni — N. 170/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 20 del mese di maggio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato ha preso in esame il ricorso presentato dal signor Gargano Fortunato di Francesco, nato a Roma il 2 settembre 1904, domiciliato elettivamente in Roma, presso l'avv. Saltelli, via Marcello Malpighi n. 12-A, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Gargano Fortunato contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 20 maggio 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(2560)

Esito del ricorso presentato da Pierantoni Arturo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 165 decisioni — N. 176/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 21 del mese di maggio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato. ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Pierantoni Arturo di Andrea, nato a Potenza Picena il 9 dicembre 1912. residente in Portorecanati (Macerata), ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

. . ., non può ritenersi provato che egli abbia svolto attività informativa nell'interesse del regime fascista.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Pierantoni Arturo e ordina la cancellazione del suo nome dal l'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 21 maggio 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(2561)

Esito del ricorso presentato da D'Urso Rodolfo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 166 decisioni — N. 178/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 22 del mese di maggio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato. ha preso in esame il ricorso presentato dal signor D'Urso Rodolfo fu Giuseppe, nato a Laurenziana, residente in Laurenziana (Potenza), via Pisacane n. 19, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

. . ., poichè non è provato che egli abbia svolto un'attività politica informativa nell'interesse del regime fascista, il ricorso merita accoglimento.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da D'Urso Rodolfo e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 22 maggio 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(2562)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pinerolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 10 febbraio 1947, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1947, registro n. 7 Interno, pag. 312, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pinerolo (Torino), di un mutuo di L. 1.874.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2583)

Autorizzazione al comune di Pantelleria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 10 febbraio 1947, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1947, registro n. 7 Interno, pag. 314, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pantelleria (Trapani), di un mutuo di L. 1.500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2584)

Autorizzazione al comune di Fondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 15 febbraio 1947, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1947, registro n. 7, pag. 304, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fondi (Latina), di un mutuo di L. 479.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2585)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Vibo Valentia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 15 febbraio 1947, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1947, registro n. 7 Interno, pag. 306, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vibo Valentia (Catanzaro), di un mutuo di L. 2.632.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2586)

Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 15 febbraio 1947, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1947, registro n. 7 Interno, pag. 30., è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sant'Arcangelo di Romagna, di un mutuo di L. 412.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2587)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 31 maggio 1947:

Pernigotti Aldo, notaio residente nel comune di Castelnuovo Scrivia, distretto notarile di Alessandria, è traslocato nel comune di Tortona, stesso distretto;

Paniccia Giovanni, notaio residente nel comune di Casalvieri, distretto notarile di Cassino, è traslocato nel comune di Isola del Liri, stesso distretto;

Spinelli Giovanni, notaio residente nel comune di Montesano sulla Marcellana, distretto notarile di Lagonegro, è traslocato nel comune di Sassano, stesso distretto;

Salomi Giordano, notaio residente nel comune di Nardò, distretto notarile di Lecce, è traslocato nel comune di Galatone, stesso distretto;

Previto Giuseppe, notaio residente nel comune di San Giuseppe Iato, distretto notarile di Palermo, è traslocato nel comune di Castellammare del Golfo, distretto notarile di Trapani.

(2592)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 98.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 452 — Data: 8 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Somma Teresina di Andrea — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 153 — Data: 6 dicembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Asti — Intestazione: Boggero Candido fu Battista — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 2 — Capitale: L. 12.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data: 22 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Littoria — Intestazione: Guglielmi Bartolomeo — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 3 — Capitale: L. 134.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10674 — Data: 5 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Ventura Celso fu Michele — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali, nominativi 6 — Capitale: L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1931 — Data: 17 ottobre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Lopez de Oñate Alfredo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 1 — Capitale: L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5358 — Data: 13 giugno 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Giorgi Franco fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: B. T. nov. 5 %, nominativi 6 — Capitale: L. 134.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 77 — Data: 7 maggio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Rubino Trifone fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita 2055.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 285 — Data: 15 gennaio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Pisano Concetta Olimpia di Pantaleone in Guili — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 865.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 348 — Data: 21 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Potenza — Intestazione: Banco di Roma filiale Potenza — Titoli del Debito pubblico: Prestito Nazionale 5 %, nominativi 1 — Capitale L. 1300.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 31 maggio 1947

Il direttore generale: CONTI

(2550)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 17 per smarrimento di certificati di cui fu eseguita la prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 19 luglio 1946, la seconda nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 19 settembre 1946 e la terza nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 20 novembre 1946, il cognome della intestataria del certificato del Prestito redimibile 5 % (1936), n. 2411, deve intendersi rettificato in *Schiattarella* Maria, invece che Schiattarelli come fu erroneamente indicato.

(2538)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per l'irrigazione delle terre Sala-Amata, San Lorenzo, Fontanelle e Mendolilli in territorio del comune di Scicli (Ragusa).

Con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 1° aprile 1947, n. 91, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1947 al registro n. 7, foglio n. 232, è stato costituito, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario per l'irrigazione delle terre Sala-Amata, San Lorenzo, Fontanelle e Mendolilli in territorio del comune di Scicli (Ragusa).

(2594)

CONCORSI

PREFETTURA DI UDINE

Graduatoria delle idonee e delle vincitrici del concorso a sette posti di ostetrica condotta della provincia di Udine

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1941, n. 66381-San., col quale veniva bandito il concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Udine al 30 novembre 1941.

Visti i verbali della Commissione giudicatrice;

Vista la graduatoria delle partecipanti formata dalla Commissione suddetta il 6 maggio 1947,

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto inoltre l'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, **n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza;**

Decreta:

E' approvata a tutti gli effetti di legge la graduatoria delle concorrenti a sette posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Udine alla data del 30 novembre 1941, nell'ordine seguente:

N.	Nome	Punti
1)	Rizzi Maria	punti 80.80/100
2)	Bierti Elisa	» 75,45/100
3)	Piccoli Isella	» 73,50/100
4)	Feruglio Elvira	» 71,90/100
5)	Marcuzzi Geromina	» 69,90/100
6)	Querin Guglielma	» 69 75/100
7)	Tomadini Lea	» 67.30/100
8)	Lucis Enrica	» 67,10/100
9)	Bertoli Elsa	» 56,50/100
10)	Iuretich Anna	» 66.40/100
11)	Pasian Fidelia	» 65.50/100
12)	Freschi Rita	» 65,15/100
13)	Tramontin Anna	» 64.70/100
14)	Sgiarovello Irma	» 64,40/100
15)	Di Giusto Berta	» 63.30/100
16)	Pollame Osiride	» 63.05/100
17)	Giuliani Maria	» 62 —/100
18)	Menegon Enni	» 61,85/100
19)	Turri Maria	» 61,85/100
20)	De Cecco Carmela	» 61.70/100
21)	Colledani Maria	» 61 —/100
22)	Marcuzzi Martina	» 60 75/100
23)	Englaro Nicea	» 60.70/100
24)	Milanese Maria	» 60.35/100
25)	Del Zotto Iole	» 60.15/100
26)	Piva Giovanna	» 59.90/100
27)	Vidale Lina	» 59.70/100
28)	Brussolo Anna	» 59.65/100
29)	Valle Leonarda	» 59.15/100
30)	Vuattolo Fatima	» 58.85/100
31)	Peretto Maria	» 58.65/100
32)	D'Agostino Elsa	» 58.30/100
33)	Crisettig Teresa	» 58,30/100
34	Dionisio Maria	» 58 —/100
35)	Fabris Teresa	» 57,20/100
36)	Marzona Antonietta	» 57.10/100
37)	Sturma Angela	» 57 10/100
38)	Moini Giustina	» 56.50/100
39)	Caoduro Ida	» 56.50/100
40)	Puppini Caterina	» 56.25/100
41)	Floresco Rachele	» 56.05/100
42)	Del Fabbro Elisabetta	» 56,05/100
43)	Mazzaroli Carmen	punti 55,75/100
44)	Sciausero Elda	» 53.75/100
45)	Specogna Teresa	» 53.40/100
46)	Vanino Liliana	» 52,50/100
47)	Andreussi Teresa	» 52,50/100
48)	Del Tatto Rina	» 52,25/100
49)	Agnelli Enrichetta	» 52,15/100
50)	Ave Maria	» 52 —/100
51)	Cartelli Giuseppina	» 51,50/100
52)	Giacomuzzi Anna Maria	» 50,30/100
53)	D'Agostina Carmen	» 49,80/100
54)	Cont Vincenzina	» 49,40/100
55)	Dal Tatto Evelina	» 49,15/100
56)	Di Piazza Elvezia	» 46,25/100
57)	Azzi Maria Pia	» 34,20/100

Con separato decreto sarà provveduto alla dichiarazione della vincitrice a ciascun posto messo a concorso, giusta la disposizione di cui all'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura di Udine e dei comuni di Aviano, Cividale del Friuli, Mortegliano, Pavia di Udine, Roveredo in Piano, Verzegnis e Zoppola.

Udine, addì 14 maggio 1947

Il prefetto: VITTADINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Visto il proprio decreto pari numero e data, col quale si approva la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Udine al 30 novembre 1941;

Ritenuto doversi procedere alla dichiarazione delle candidate risultate vincitrici in ciascun posto messo a concorso secondo le norme contenute nell'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Constatato che le sedi vacanti in base al bando di concorso sono: Aviano (3° reparto); Cividale (1° reparto); Mortegliano; Pavia di Udine (1° reparto); Roveredo in Piano; Verzegnis; Zoppola (1° reparto);

Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici, per la sede a fianco di ciascuna indicata, in relazione alle classifiche conseguite in graduatoria e in ordine alle sedi di preferenza:

1) Rizzi Maria, per la sede di Cividale (1° reparto);
2) Bierti Elisa, per la sede di Mortegliano;
3) Piccoli Isella, per la sede di Pavia di Udine (1° reparto);
4) Feruglio Elvira, per la sede di Zoppola (1° reparto);
5) Marcuzzi Geromina, per la sede di Roveredo in Piano;
6) Tomadini Lea per la sede di Aviano (3° reparto);
7) Lucis Enrica, per la sede di Verzegnis.

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura di Udine e dei comuni di Aviano, Cividale del Friuli, Mortegliano, Pavia di Udine, Roveredo in Piano, Verzegnis e Zoppola.

Udine, addì 14 maggio 1947

Il prefetto: VITTADINI

(2564)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.